

## Segreterie Nazionali

Roma, 19 gennaio 2026

People, Culture & Transformation

**Dott. Gian Luca Orefice**

[g.orefice@fsitaliane.it](mailto:g.orefice@fsitaliane.it)

HR Policies, Labour Legal & Industrial Relations

**Dott. Massimiliano Loffredi**

[m.loffredi@fsitaliane.it](mailto:m.loffredi@fsitaliane.it)

**Oggetto: Diffida per l'immediata applicazione dell'inquadramento ai Livelli B e C ai sensi dell'art. 12 del Contratto Aziendale del Gruppo FS Italiane**

Le scriventi Organizzazioni Sindacali si rivolgono a **FS Italiane S.p.A., in qualità di Holding del Gruppo FS e soggetto titolare delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sulle società del Gruppo**, al fine di segnalare e contestare una prassi applicativa non conforme alla disciplina contrattuale collettiva e ai principi generali dell'ordinamento giuslavoristico.

In via preliminare, si richiama il principio secondo cui i diritti derivanti dalla contrattazione collettiva integrano il contenuto del rapporto individuale di lavoro e non sono suscettibili di rinuncia preventiva o generalizzata. Le rinunce e transazioni aventi a oggetto diritti del lavoratore, ai sensi dell'art. 2113 c.c., presuppongono l'esistenza di una controversia reale e attuale e non possono essere utilizzate quale strumento di compressione preventiva di diritti già definitivamente maturati.

In tale contesto, l'utilizzo dello strumento conciliativo in assenza di una vertenza in atto risulta contrario alla funzione tipica dell'istituto e ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che al generale divieto di abuso del diritto.

Con riferimento alla fattispecie in oggetto, si contesta formalmente la procedura applicata nell'ambito del Gruppo FS in relazione all'attuazione dell'art. 12 del Contratto Aziendale del Gruppo FS Italiane (Classificazione e Sviluppo Professionale) nei confronti del personale che, a seguito di adesione ad un Job Posting o alla Manifestazione di Interesse emanata dalla S.O. di appartenenza, del superamento della selezione e della collocazione in posizione utile nel Bacino Professionale Temporaneo, risulta destinatario dell'inquadramento nei Livelli Professionali B o C.

Inoltre, risulta che lo strumento conciliativo, con clausola generale novativa, venga richiesto anche in situazioni di cambio qualifiche da settori d'esercizio a settore staff e uffici.

L'attribuzione del superiore inquadramento costituisce un atto dovuto e vincolato, discendente direttamente dalla fonte contrattuale collettiva e dalla graduatoria del Bacino Professionale, che deve trovare automatica applicazione in presenza di una posizione vacante coerente con il profilo professionale previsto. Ogni condotta difforme si pone in violazione dell'obbligo di esatta esecuzione del contratto e dei principi di correttezza e buona fede.

Non risulta configurabile alcuna controversia in ordine al diritto al nuovo inquadramento, essendo lo stesso già definito dalla contrattazione collettiva di Gruppo e perfezionato attraverso una procedura selettiva formalmente prevista. Ne consegue l'illegittimità della subordinazione dell'applicazione di tale diritto alla sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione contenente una quietanza liberatoria generale, idonea a produrre effetti abdicativi su diritti futuri o su eventuali crediti retributivi pregressi non specificamente individuati, in assenza di una puntuale e trasparente definizione transattiva.

Tale prassi appare inoltre in contrasto con l'art. 2103 c.c., nella misura in cui ritarda o condiziona l'attribuzione dell'inquadramento corrispondente alle mansioni e alla posizione contrattualmente previste, nonché con il principio di parità di trattamento tra lavoratori collocati in identica posizione giuridica.

Alla luce di quanto esposto, le scriventi **diffidano formalmente FS Italiane S.p.A., anche nella sua funzione di Capogruppo**, a intervenire affinché venga immediatamente garantita la corretta e uniforme applicazione dell'art. 12 del Contratto Aziendale del Gruppo FS Italiane, con il riconoscimento dell'inquadramento ai Livelli B e C a tutto il personale avente diritto, nonché affinché sia disposta la cessazione della prassi di subordinare tale applicazione alla sottoscrizione di Verbali di Conciliazione individuali e l'annullamento di quelli eventualmente già sottoscritti in relazione alla presente fattispecie.

Le scriventi si riservano ogni ulteriore iniziativa a tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori coinvolti, anche in sede giudiziaria.

FIL-CGIL A.D'Alessio	FIT-CISL G. Riccio	UILTRASPORTI R. Napoleoni	UGL Ferrovieri E. Favetta	FAST Confesal V. Multari	ORSA Trasporti A. Pelle
					